

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU — Unità di conto europea	1
Aiuti degli Stati (Articoli 92-94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	2
Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione	2

Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 27 marzo 1980, nei procedimenti riuniti 66, 127 e 128/79 (domande di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione, Roma): Amministrazione delle finanze contro Srl Meridionale industria salumi (66/79), Amministrazione delle finanze contro Fratelli Vasanelli (127/79) e Amministrazione delle finanze contro Fratelli Ultrocchi (128/79)	4
Causa 101/80: Ricorso della società C. Melchers & Co. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 marzo 1980	5

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera	7
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*) — UNITÀ DI CONTO EUROPEA (†)

29 aprile 1980

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2347	Franco svizzero	2,33008
Marco tedesco	2,51188	Peseta spagnola	98,4274
Fiorino olandese	2,77798	Corona svedese	5,92612
Sterlina inglese	0,609835	Corona norvegese	6,87808
Corona danese	7,84842	Dollaro canadese	1,65300
Franco francese	5,85201	Scudo portoghese	68,6136
Lira italiana	1178,62	Scellino austriaco	17,9231
Sterlina irlandese	0,677447	Marco finlandese	5,19652
Dollaro USA	1,39317	Yen giapponese	332,967
		Dracma greca	59,0146

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

(†) — Decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975 (convenzione di Lomé) (GU n. L 104 del 24. 4. 1975).

— Decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975).

— Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

— Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977).

AIUTI DEGLI STATI

(Articoli 92-94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del trattato agli interessati diversi dagli Stati membri, relativa al progetto italiano di aiuti a favore della riparazione navale. L'aiuto assumerebbe la forma di una sovvenzione pari ad un massimo del 15 % del prezzo dei contratti per i quali i lavori siano stati iniziati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 1980.

In data 28 marzo 1980 la Commissione ha avviato, nei riguardi del suddetto caso, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del trattato CEE.

La Commissione ritiene che il progetto italiano in quanto istituisce un regime di aiuti alla produzione sia tale da creare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, perché attualmente non esistono nella Comunità regimi analoghi e la concorrenza tra gli Stati membri è molto forte.

A norma delle disposizioni del citato articolo 93, la Commissione intima agli interessati diversi dagli Stati membri di presentarle le loro osservazioni in merito al progetto di aiuti entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.

Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione

La Commissione, in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973⁽¹⁾, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione, comunica le informazioni seguenti:

Seconda lista ⁽²⁾ di norme stabilite di comune accordo con gli organismi segnalati dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 5.

HD ⁽³⁾ 109	Cartucce per fusibili miniatura
HD 195	Norme di sicurezza per gli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alle reti per uso domestico o analogo uso generale
HD 197	Starter per lampade tubolari a fluorescenza
HD 198	Portalampade e portastarter per lampade tubolari a fluorescenza
HD 250 S1	Apparecchi elettrici a motore d'uso domestico e simili — Norme generali di sicurezza

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽²⁾ La prima lista è stata pubblicata nella GU n. C 184 del 23. 7. 1979.

⁽³⁾ HD: Documento d'armonizzazione.

HD	250.2	Modifica 1 al HD 250
HD	251 S1	Apparecchi elettrotermici d'uso domestico e similare — Norme generali di sicurezza
HD	251.2	Modificia 1 al HD 251
HD	251 S2	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — <i>Parte I: Norme generali</i>
HD	252 S1	Norme particolari di sicurezza per aspirapolvere e lavapavimenti
HD	252.2	Modifica 1 al HD 252
HD	253 S1	Norme particolari di sicurezza per ferri da stiro, macchine e presse per stirare per uso domestico e similare
HD	253.2	Modifica 1 al HD 253
HD	255 S1	Norme particolari di sicurezza per orologi elettrici
HD	255.2	Modifica 1 al HD 255
HD	256 S1	Norme particolari di sicurezza per macchine lavabiancheria per uso domestico
HD	256.2	Modifica 1 al HD 256
HD	257 S1	Norme particolari di sicurezza per macchine lavastoviglie per uso domestico
HD	258 S1	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per massaggio
HD	258.2	Modifica 1 al HD 258
HD	259 S1	Norme particolari di sicurezza per tritarifiuti
HD	259.2	Modifica 1 al HD 259
HD	260 S1	Norme particolari di sicurezza per macinacaffè e polverizzatori
HD	260.2	Modifica 1 al HD 260
HD	261 S1	Norme particolari di sicurezza per macchine da cucina
HD	261.2	Modifica 1 al HD 261
HD	261.3	Modifica 2 al HD 261
HD	262 S1	Norme particolari di sicurezza per scaldacqua ad immersione
HD	262.2	Modifica 1 al HD 262
HD	264 S1	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per il riscaldamento dei liquidi
HD	264.2	Modifica 1 al HD 264
HD	265 S1	Norme particolari di sicurezza per ferri da cialda, griglie ed apparecchi di cottura a secco
HD	265.2	Modifica 1 al HD 265
HD	268 S1	Norme particolari di sicurezza per asciugabiancheria del tipo a tamburo
HD	269 S1	Norme particolari di sicurezza per frigoriferi, conservatori e congelatori
HD	365 S2	Classificazione dei gradi di protezione degli involucri
HD	400.1	Utensili portatili a motore, regole generali
HD	400.2	Utensili portatili a motore, norme particolari sezioni A-G
HD	401	Regole di sicurezza per gli apparecchi di misura elettronici

Questi documenti sono disponibili presso gli organismi di cui all'articolo 5 della direttiva 73/23/CEE e la cui lista è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 184 del 23 luglio 1979. Questi documenti possono essere richiesti anche presso il:

Cenelec
rue Bréderode 2, boîte 5,
B-1000 Bruxelles.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 marzo 1980

nei procedimenti riuniti 66, 127 e 128/79 (domande di pronunzia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione, Roma): Amministrazione delle finanze contro Srl Meridionale industria salumi (66/79), Amministrazione delle finanze contro Fratelli Vasanelli (127/79) e Amministrazione delle finanze contro Fratelli Ultrocchi (128/79) (*)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimenti riuniti 66, 127 e 128/79, aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione, Roma, nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra amministrazione delle finanze e Srl Meridionale industria salumi (66/79), Amministrazione delle finanze e ditta Fratelli Vasanelli (127/79) e Amministrazione delle finanze e ditta Fratelli Ultrocchi (128/79), domande vertenti sull'efficacia nel tempo delle sentenze interpretative pronunziate dalla Corte ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato, il 27 marzo 1980, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'articolo 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma. Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione d'interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente.*
2. *Non sarebbe quindi conforme al diritto comunitario una normativa nazionale speciale, relativa alla riscossione delle tasse e degli oneri comunitari, che attribuisse all'amministrazione nazionale, per la riscossione di dette tasse, poteri più limitati di quelli ad essa attribuiti per la riscossione di tasse o di oneri nazionali dello stesso tipo.*

(*) GU n. C 134 del 29. 5. 1979 (66/79); GU n. C 224 del 6. 9. 1979 (127/79 e 128/79).

**Ricorso della società C. Melchers & Co. contro la Commissione delle Comunità europee,
presentato il 21 marzo 1980**

(Causa 101/80)

Il 21 marzo 1980 la società Melchers & Co., con sede in Brema (Germania), rappresentata dai sigg. Walter von Gerven e Ivo van Bael, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dei sigg. Elvinger & Hoss, 15 côte d'Eich, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorso è diretto contro la decisione 80/256/CEE della Commissione (IV/29.595) (*). La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nullo l'articolo 1 della decisione della Commissione;
2. in subordine, annullare l'articolo 3, n. 3, della decisione, nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda di 3 596 667 DM;
3. in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;
4. disporre ogni opportuno mezzo istruttorio, ivi comprese la comparizione personale dei soci responsabili della Melchers e l'audizione dei testimoni designati dalla ricorrente nell'atto introduttivo del ricorso;
5. condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Tre punti essenziali sui quali si basa la decisione della Commissione relativamente alla pretesa partecipazione della ricorrente ad una pratica concordata — rifiuto di vendita ad un nuovo cliente, nesso fra tale rifiuto ed una pratica concordata fra la ricorrente, la Pioneer e la MDF, imposizione al suddetto nuovo cliente dell'obbligo, assunto per iscritto, di non esportare — non troverebbero alcun fondamento nei fatti, né sarebbero adeguatamente provati. La Commissione, invece di seguire il criterio della massima prudenza, sembrerebbe essersi sistematicamente fondata sulla versione dei fatti forniti dalla parte che li ha denunciati.
- La Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato come il comportamento di cui essa fa carico alla ricorrente, alla Pioneer e alla MDF abbia avuto lo scopo o l'effetto di limitare notevolmente la concorrenza nell'ambito del mercato comune e di pregiudicare il commercio fra Stati membri.
- L'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe in contrasto con l'articolo 15, n. 5, del regolamento n. 17, in quanto costituirebbe una sanzione per un comportamento conforme ad impegni contrattuali assunti dalla ricorrente e regolarmente notificati alla Commissione.
- Il diritto di essere sentita, spettante alla ricorrente, sarebbe stato violato in quanto la Commissione non avrebbe comunicato all'interessata i criteri applicati per la determinazione dell'importo dell'ammenda prima dell'irrogazione di questa.
- La motivazione su cui è basata l'irrogazione dell'ammenda alla ricorrente sarebbe inadeguata e imprecisa e, come tale, equivarrebbe ad un difetto di motivazione riguardo ad un elemento essenziale della decisione.
- L'ammenda inflitta alla ricorrente eccederebbe il limite stabilito nell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il suo importo ammonterebbe al 18 % del fatturato della ricorrente per il prodotto in questione, e violerebbe il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione, in quanto sarebbe stata determinata tenendo conto

(*) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 21.

del fatturato totale della ricorrente, compreso quello relativo ad altri settori di attività.

- L'ammenda inflitta alla ricorrente non corrisponderebbe agli accertamenti della Commissione in merito al rispettivo grado di responsabilità dei partecipanti alla pretesa infrazione.
 - L'affermazione secondo cui l'infrazione assertivamente commessa dalla ricorrente aveva carattere intenzionale non sarebbe in alcun modo provata.
 - L'ammenda inflitta alla ricorrente costituirebbe un atto di espropriazione e, come tale, violerebbe diritti fondamentali.
 - La Commissione non avrebbe tenuto conto dell'attenuante costituita dalla sua propria responsabilità nella fattispecie.
-

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 aprile 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 592/79 ⁽²⁾, è stato adottato in attesa di una migliore conoscenza delle possibilità di produzione nelle varie regioni della Comunità e ha garantito, nel 1978 e nel 1979, il finanziamento da parte del FEAOG di progetti d'investimento intesi a sviluppare la pesca o l'acquicoltura secondo la particolare situazione di talune regioni della Comunità; che per quanto concerne la pesca tale sviluppo è stato reso possibile tramite l'entrata in servizio di pescherecci nuovi;

considerando che è opportuno favorire anche l'ammodernamento e la riconversione di taluni pescherecci esistenti;

considerando che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1852/78 sono stati presi in considerazione anzitutto i progetti che, fra le regioni in causa, interessano quelle che incontrano particolari difficoltà a far

fronte alle esigenze di sviluppo delle strutture di produzione e che rispondono inoltre a taluni requisiti specifici; che è opportuno aggiungere a tali criteri per il 1980 un criterio supplementare che tenga conto delle necessità di ammodernamento e di riconversione dei pescherecci al fine di permettere l'adattamento delle capacità di pesca esistenti agli imperativi di conservazione delle risorse biologiche del mare;

considerando che è pertanto opportuno fissare le date limite alle quali devono essere presentate alla Commissione le domande di contributo;

considerando che è opportuno che le domande di contributo che non hanno potuto essere accolte dal Fondo a motivo dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1852/78 vengano prese in considerazione nell'ambito del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/78 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) La costruzione, l'acquisto, l'ammodernamento o la riconversione di pescherecci».

⁽¹⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 5.

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fruiranno in primo luogo del contributo del Fondo i progetti concernenti regioni nelle quali il necessario sviluppo delle strutture di produzione sia particolarmente difficile e rispondenti ad uno o più dei criteri seguenti:

- contribuire a un orientamento razionale della produzione e ad un miglior approvvigionamento del mercato;
- consentire la diversificazione delle attività di pesca, in particolare mediante l'uso di vari metodi di pesca a seconda delle risorse disponibili nelle zone di pesca interessate;
- contribuire all'adattamento della capacità di pesca esistente agli imperativi di conservazione delle risorse biologiche del mare;
- migliorare le condizioni d'occupazione nel settore della pesca costiera o in quello dell'acquicoltura;
- migliorare le condizioni di lavoro e, in particolare, le condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati».

3. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La durata della presente azione comune è limitata sino al 31 dicembre 1980.
2. Il costo previsto dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a: 5 milioni di unità di conto europee per il 1978, 15 milioni di unità di conto europee per il 1979, 20 milioni di unità di conto europee per il 1980».

4. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione:

- anteriormente al 1° dicembre 1978 per i progetti presentati per l'esercizio 1978,
- anteriormente al 1° luglio 1979 per i progetti presentati per l'esercizio 1979,

— anteriormente al 1° luglio 1980 per i progetti presentati per l'esercizio 1980.

La Commissione deciderà entro il 31 marzo 1979 per i progetti presentati anteriormente al 1° dicembre 1978, entro il 31 marzo 1980 per i progetti presentati anteriormente al 1° luglio 1979 ed entro il 31 marzo 1981 per i progetti presentati anteriormente al 1° luglio 1980».

5. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento finanziario 76/919/CECA, CEE, Euratom ⁽²⁾, gli stanziamenti resi disponibili mediante una decisione presa in conformità del paragrafo 2, secondo comma, o a motivo del fatto che il beneficiario rinuncia all'esecuzione del progetto o riduce gli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo, possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti».

Articolo 2

Le domande che, a causa dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili, non hanno potuto beneficiare del contributo del Fondo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1852/78, nel testo modificato dal regolamento (CEE) n. 592/79, possono essere prese in considerazione nell'ambito del presente regolamento, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 116 dell'1. 5. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 dei 31. 12. 1976, pag. 52.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 aprile 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea rende necessario apportare taluni complementi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../...

considerando che i vini resinati («retsina») devono essere assoggettati allo stesso regime doganale ed economico dei vini da tavola al fine d'instaurare eque condizioni di concorrenza; che è opportuno precisare le definizioni dei prodotti classificati nella voce 22.05 della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), va aggiunto fra il terzo e il quarto trattino, il seguente trattino:

«— per la Grecia: i "nomos"».

2. All'articolo 43 è aggiunto, dopo il paragrafo 3, il seguente paragrafo:

«3. bis È vietato il taglio di un vino "retsina" o di un mosto di uve che sono stati oggetto di un'aggiunta di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato III, punto 1, lettera n), con un vino o un mosto di uve che non è stato oggetto di questa pratica enologica».

3. All'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

«L'impiego di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato III, punto 1, lettera n), per ottenere un vino da tavola che può essere designato "retsina" oppure "vino retsina" è ammesso

— soltanto nel territorio geografico della Repubblica ellenica,

— soltanto aggiungendola al mosto di uve prima o, se il quantitativo di zucchero fermentato non è superiore a un terzo del quantitativo iniziale, durante la fermentazione per un quantitativo che non superi i 1 000 g per ettolitro,

— soltanto per un mosto di uve le cui varietà e la cui zona di produzione e di vinificazione sono state determinate dalle disposizioni greche».

4. All'allegato III, punto 1, è aggiunto il testo seguente:

«n) aggiunta di resina di pino di Aleppo alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma».

5. All'allegato V, alle note complementari del capitolo 22 è aggiunto, al punto 4, il testo seguente:

«d) il vino "retsina" ottenuto nel territorio della Repubblica ellenica mediante aggiunta di resina di pino di Aleppo al mosto di uve».

Articolo 2

Le misure transitorie necessarie a facilitare il passaggio al regime instaurato dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(¹) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

Publication n° CC-25-78-590-2A-C
ISBN 92-825-0707-6

Vient de paraître

ÉTUDES UNIVERSITAIRES SUR L'INTÉGRATION EUROPÉENNE

374 pages, anglais/français

Prix de vente:	750 FB	135 Dkr	47 DM	108 FF	12,35 £ Irl
	20 900 Lit	51,20 Fl	11,75 £	24.50 US \$	

Répertoire des thèses de doctorat et autres études universitaires sur l'intégration européenne terminées depuis 1973 qui n'ont pas été mentionnées dans la publication n° 9-1977 ainsi que les travaux en cours pendant l'année académique 1977/1978. Chaque étude est citée dans sa langue originale, avec traduction pour les langues non officielles de la Communauté. En fin de volume, répertoire des institutions universitaires mentionnées et index des auteurs et directeurs de recherche.

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Boite postale 1003 — Luxembourg

Publication No CY-24-78-500-EN-C

EUROPEAN COMMUNITIES GLOSSARY
7th edition

1 000 pages, French-English

Price:	Bfrs 500	Dkr 90	DM 31,25	FF 72,80	Lit 14 000
	Fl 34,30	£ 7.60	\$ US 17	£Irl 8.30	

This publication is the seventh edition of the French-English Glossary of European Community terminology prepared by the English division of the Council's translation department. While it does not claim to be a complete or systematic record of European Community terminology, it has, in the previous six editions, proved to be a valuable working tool for Community officials, government departments, universities and freelance and staff translators and others concerned with the Communities' activities.

Features of this new edition, introduced in response to hundreds of questionnaires completed by users, are that all entries are now listed under all the important key words contained in them, and the layout has been redesigned to make the glossary easier to consult.

There is a complete list of all acronyms and abbreviations used in the explanatory notes which accompany entries wherever necessary.

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Boite postale 1003, Luxembourg

Pubblicazione n. CB-28-79-520-IT—C
ISBN 92-825-1511-7

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

121 pagine, edizione: danese, francese, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzo di vendita: BFR 400 DKR 73,40 DM 25 FF 58
 LIT 11 500 HFL 27,60 UKL 6.60 USD 13.80

La relazione si basa sui risultati dell'indagine relativa al 1979 sugli investimenti nelle industrie carbosiderurgiche della Comunità. L'indagine, effettuata annualmente, raccoglie i dati sulle spese d'investimento come pure sulle possibilità di produzione delle imprese carbosiderurgiche correnti e future.

Nel capitolo introduttivo vengono riassunti i risultati dell'indagine ed esposte le relative conclusioni.

Nei capitoli successivi della relazione vengono esaminati in dettaglio i risultati dell'indagine per ciascun settore produttivo, e più precisamente: industria carboniera, cokerie, impianti per la fabbricazione di mattonelle, miniere di ferro, industria siderurgica. L'allegato alla presente relazione contiene le definizioni nel corso dell'indagine ed inoltre le tabelle che riportano un'analisi completa dei risultati, in particolare sull'evoluzione attesa delle spese d'investimento e sulle possibilità di produzione per regione e per tipo di impianti per tutti i settori e categorie dei prodotti carbosiderurgici contemplati dal trattato CECA.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, Lussemburgo

